

NOTE PRELIMINARI

- Questo atto è redatto in modo da essere ben compreso dal Pubblico Ufficiale destinatario;
 - Seppur gli articoli di legge citati si riferiscano a normative **GIURIDICAMENTE ESTINTE** a seguito della procedura OPPT1776 depositata a far data 22 dicembre 2012 nel pubblico registro "[Record of Deeds WA DC](#)" e mai confutata, vengono qui riportati **ESCLUSIVAMENTE a beneficio dei destinatari per agevolarli nella comprensione**;
 - tutto il documento, composto da complessive 14 pagine, è **un ipertesto**. Pertanto per raggiungere le informazioni a cui fa riferimento (termini di colore blu sottolineati) è necessario consultarlo in forma elettronica cliccando sui link. Se consultato in forma cartacea scansionare i Qr code alla fine del documento);
-

DENUNCIA-QUERELA FORMALE

Oggetto: Denuncia di falsificazione dei DOCUMENTI D'IDENTITÀ – Disapplicazione immediata di tutti gli atti nulli perché viziati nella sostanza.

Dichiarante:

IO, IO SONO, eterna essenza incarnata in homo vivo, anche percepita e conosciuta attraverso il suono delle parole **nome cognome**, emanato in terra **italica**, nel luogo conosciuto come **NOME CITTÀ**, in data **data di nascita**, sotto l'unica Legge Universale, Naturale.

PREMESSA

La presente DENUNCIA-QUERELA si fonda esclusivamente sui principi supremi e inderogabili della **LEGGE NATURALE** (*l'apice della gerarchia delle fonti del diritto*), sugli atti depositati e registrati nei **REGISTRI PUBBLICI DI WASHINGTON DC** [\(1\)](#) relativi a **OPPT1776 – UCC FILINGS** [\(2\)](#) e sul **CODICE COMMERCIALE UNIFORME** (*Uniform Commercial Code – UCC*) [\(3\)](#).

Tutte le norme sono di rango inferiore alle suddette e pertanto nulle ove contraddicono le stesse; non si applicano e non possono in alcun modo essere estese a eternal essence embodied in homo vivo, titolare originario del proprio valore inalienabile e della propria identità.

Denuncio l'invalidità di tali norme inferiori note come: diritto positivo, diritto amministrativo, codice civile, codice penale, codici di procedura civile e penale, Testo Unico dell'Ordinamento Militare (*T.U.O.M.*), Codice dell'Ordinamento Militare (*C.O.M.*) COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA e norme GDPR [\(4\)](#), in quanto rese nulle "ipso iure" dalla procedura OPPT1776 [\(2\)](#) perché risultate essere fondate sulla frode, sulla menzogna e sulla creazione della FINZIONE GIURIDICA, qui formalmente contestata, rigettata e denunciata.

Inapplicabilità di ogni procedimento fondato sulla **FINZIONE GIURIDICA**, ai sensi dell'articolo 27 della **Costituzione della Repubblica Italiana** (*presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva*), dell'articolo 6 [\(5\)](#) della **Convenzione Europea Diritti dell'Uomo**, dall'articolo 14 [\(6\)](#) del **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici** (*diritto alla parità di trattamento e a un processo equo*) e dall'articolo 295 del **Codice di Procedura Civile** (*sospensione del processo per pregiudizialità*).

Tutti i procedimenti, atti o provvedimenti pendenti o futuri, fondati sulla FINZIONE GIURIDICA in SOSTITUZIONE dell'identità reale dell'homo nato vivo **SONO DECADUTI** in quanto nulli e annullati ab origine, quindi inapplicabili "**ipso iure**" con **effetto retroattivo** (*ex tunc*) su tutti i procedimenti già avviati e non ancora definiti, nonché su ogni atto conseguente, in quanto viziati da nullità originaria derivante dall'utilizzo di

documenti falsi consuetudinariamente utilizzati per la perpetuazione della **FRODE**, a vantaggio di interessi abietti di tutti i coinvolti.

La prosecuzione di qualsivoglia azione o procedimento in violazione della presente disposizione costituirà **crimine doloso**, integrando **responsabilità penale, civile e amministrativa personale** del soggetto agente, **ai sensi di**:

- **art. 40 c.p.** – *responsabilità per omissione*;
- **art. 323 c.p.** – *abuso d'ufficio*;
- **art. 328 c.p.** – *rifiuto o omissione di atti dovuti*;
- **art. 28 Cost.** – *responsabilità diretta del pubblico ufficiale*;
- **norme internazionali vincolanti** – *obblighi ONU e trattati ratificati*.

FATTO

Violazione dell'art. 6 c.c. – Nullità assoluta dei documenti e degli atti su essi costituiti.

I cosiddetti "DOCUMENTI D'IDENTITÀ" (*CARTA D'IDENTITÀ, PASSAPORTO, PATENTE DI GUIDA ed equipollenti*) vengono rilasciati da strutture sulla base di procedure **fraudolente** standardizzate che:

1. non prevedono un consenso informato chiaro ed esaustivo;
2. non sono frutto di un contratto bilaterale;
3. contengono alterazioni non autorizzate del nome e cognome, *in violazione dell'articolo 6 del Codice Civile (nome composto da prenome e cognome, scritto in minuscolo, elemento essenziale e inviolabile dell'identità)*;
4. Attribuiscono una cittadinanza e uno status giuridico formalmente indicati, ma mai esplicitati nei loro effetti giuridici sostanziali, né accettati con consenso informato, esaustivo e consapevole;
5. Sono registrati presso sistemi informatici e banche dati senza verifica ontologica e deontologica della veridicità dei dati.

RAGIONI GIURIDICHE

- **L'ATTO DI NASCITA**, redatto senza contratto, negoziazione, accordo tra le parti né consenso informato e consapevole (*art. 1321 c.c.*), viene utilizzato unilateralmente dai RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO ITALIANO come base operativa per la **creazione di TITOLI NEGOZIABILI intestati al NOME LEGALE (COGNOME NOME - FINZIONE GIURIDICA)**, tra cui:

1. Birth Certificate Bond,
2. Human Capital Asset-Backed Security (ABS),
3. Sovereign Collateral Trust Instrument,
4. Bond under Collateral.

Tali strumenti risultano provati da **Richieste di Accesso alla Libertà d'Informazione (Freedom of Information Act – FOIA)** depositate negli Stati Uniti e documentati nei **Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) (13)**, bilanci finanziari completi certificati degli Stati federali USA e negli **Annual Comprehensive Financial Report (ACFR)**, bilanci certificati delle contee USA ufficiali.

I riferimenti alla **California (CAFR 2012) (13)** e alla **Contea di Los Angeles (ACFR)** sono riportati come esempi di **documentazione pubblica certificata e incontestabile** che

dimostra, in modo **verificabile da chiunque**, il funzionamento del **meccanismo universale di cartolarizzazione**.

Questo meccanismo trae origine **dall'ATTO DI NASCITA** (*atto pubblico iscritto nei registri di stato civile, fonte primaria*) e viene reso operativo tramite il **CERTIFICATO DI NASCITA** (*documento derivato trasformato in titolo negoziabile e utilizzato come garanzia finanziaria*).

Questo modello non è locale né facoltativo: è uniforme e obbligatorio a livello globale, imposto dagli organismi sovranazionali di controllo e standardizzazione finanziaria – Fondo Monetario Internazionale (FMI) (11), Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) (10), Securities and Exchange Commission (SEC) (9), Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) (18), Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) (19).

Financial Screenshots

CUSIP: 31638R667
ISIN: US31638R6678

CLIENT:
CARLO CONTI

NUMBER SEARCHED:
YC6702630 [ITALY]

KEY STATISTICS:
Fidelity Series International Developed Markets Bond Index Fund
SYMBOL
FSTQX
CUSIP
US31638R6675
INCEPTION DATE
8/6/2021
NET ASSETS
\$13,685,649,000.00

OVERVIEW:
Fidelity Series International Developed Markets Bond Index Fund seeks a high level of current income by investing in securities included in the Bloomberg Global Aggregate Treasury ex USD, ex Emerging Markets, RIC Capped, Float Adjusted Index (USD Hedged), which is a multi-currency benchmark that includes fixed-rate treasury securities from developed markets issuers.

FSTQX US Equity

Export

Page 4/4 Security Description

Profile

Performance

Holdings

Organizational

Management | MGMT

Contact Information

Identifiers

Brandon C Bettencourt
Portfolio Manager
08/2021 - Present
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210

Michael R Foggini
Portfolio Manager
08/2021 - Present
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210

Andrew Lewis
Portfolio Manager
08/2021 - Present
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210

Sedol

Valor

WPK

Sicovam

CUSIP

ISIN

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

31638R667

US31638R6678

Notes

FSTQX US Equity

Export

Page 3/4 Security Description

Profile

Performance

Holdings

Organizational

Holdings As Of 04/30/2025

Portfolio Stats As Of 04/30/2025

Alloc As Of 03/31/2025

Top Holdings | HLDR

Top Assets

Name

Position

% Net

Value

Government

Cash and Other

10 Eur Spot Cc

6.75B

6606.748%

7.64B

101.35%

-1.35%

11 Sgd Spot Cc

513.43M

339.764%

393.10M

12 Chf Spot Cc

268.52M

281.200%

325.34M

13 JGB 0.9 09/20/34 #376

46.41M

271.686%

314.34M

14 JGB 1.8 09/20/44 #190

28.46M

161.107%

186.40M

15 Sek Spot Cc

1.74B

155.834%

180.30M

16 Nok Spot Cc

1.82B

151.567%

175.36M

17 JGB 0.4 06/20/41 #177

27.73M

130.819%

151.36M

18 JGB 2.2 03/20/64 #17

22.74M

115.016%

133.07M

19 GGB 3.9 01/30/33

100.20k

103.712%

119.99M

Top Ind. Group Allocation

Top Geo. Allocation

Sovereign

Japan

France

Italy

Germany

101.35%

19.57%

7.05%

6.52%

5.50%

Hlds Anlys | PORT

Top 10 Hldings % Port

OAS Effective Duration

10.10

8.21

OAS Duration Coverage Ratio

1.000

Top Geo. Allocation

10.10

8.21

OAS Duration Coverage Ratio

1.000

Top Geo. Allocation

Search Analysis:

The results of the level 1 search:

Hartford Schroders China A Fund Class A

3 year return

5.77%

abrdn China A Share Equity Fund Class A

3 year return

5.77%

Transamerica Bond Class A

3 year return

5.77%

HSHAX

Hartford Schroders China A Fund Class A

3 year return

5.77%

Morningstar Info

Category

China Region

Portfolio Net Assets (\$M)

03/31/2025

\$17.07

Share Class Net Assets (\$M)

03/31/2025

\$0.60

12 Month Low-High

03/31/2025

\$8.28 - \$11.82

La **CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA ITALY REPUBLIC OF**, alias **REPUBBLICA ITALIANA** (8) e (9) , è formalmente vincolata a tali organismi e quindi applica lo stesso schema, **in forma occulta e non trasparente al popolo sovrano** (V. *art.1 Cost.*) .

In Italia, i rendiconti consolidati non sono pubblicati come negli Stati Uniti, ma le prove dell'adesione al modello emergono inequivocabilmente:

- nei registri della **Securities and Exchange Commission (SEC)** (9), dove "Italy Republic of" (8) e (9) è registrata come emittente di titoli;
- nei rapporti della **Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS)** (10) che includono l'Italia nei flussi di cartolarizzazione e derivati sovrani;
- nei documenti del **Fondo Monetario Internazionale (FMI)** (11) che tracciano gli stessi schemi di garanzia e collateralizzazione.

I dati ufficiali certificati (*esercizio al 30 giugno 2012*) attestano un valore iniziale per singolo soggetto stimato tra **1,5 e 2,5 milioni di dollari**, registrato fiduciariamente tramite **Special Purpose Vehicle (SPV)** (12), ossia veicoli societari fiduciari creati per cartolarizzazione e segregazione patrimoniale, valore riportato nei **Comprehensive Annual Financial Report (CAFR)** (13) e confermato dai dati ufficiali della General Services Administration (GSA) (14) e dalle analisi su terminali Bloomberg (20), quindi opponibile erga omnes.

Queste evidenze, confermate dai dati della **General Services Administration (GSA)** (14) e da analisi economico-finanziarie condotte tramite terminali **Bloomberg** (20) e sistemi di compensazione come la **Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)** (15), **Euroclear** (16) e il **Federal Reserve System** (17), costituiscono **documentazione ufficiale, pubblica, verificabile e opponibile erga omnes**, sufficiente a provare la frode sistemica e la nullità radicale dei DOCUMENTI DI IDENTITÀ fondati sulla FINZIONE GIURIDICA.

La mancata pubblicazione in Italia non smentisce ma **conferma** l'applicazione del modello. L'occultamento dei dati è la prova stessa della frode, poiché la REPUBBLICA ITALIANA, aderendo a **FMI** (11) – Fondo Monetario Internazionale, **BIS** (10) – Banca dei Regolamenti Internazionali (*con sede a Basilea, Svizzera*), la **SEC** (9) – Securities and Exchange Commission (*Autorità federale USA per i mercati finanziari e i titoli*), l'**UNIDROIT** (18) – Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (*con sede a Roma, Italia*) e la **UNCITRAL** (19) – Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale, non può sottrarsi a tali schemi e li applica in **segreto**, a danno del popolo e dell'individuo.

RIFERIMENTI UFFICIALI PER VERIFICA DIRETTA:

- CAFR California 2012 – State Controller's Office:
<https://www.sco.ca.gov/Files-ARD/CAFR/cafr12web.pdf>
- ACFR Los Angeles County – Auditor-Controller: <https://auditor.lacounty.gov/annual-comprehensive-financial-report/>
- SPV e securitizzazione – Federal Reserve Report:
<https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/securitization/riskretention.pdf>

Questi strumenti finanziari vengono **impiegati come garanzia collaterale occulta a sostegno della rendicontazione della CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA**

ITALY REPUBLIC OF (8) e (9) , alias REPUBBLICA ITALIANA, completamente esclusi dai bilanci ufficiali dello STATO e sottratti a ogni rendicontazione PUBBLICA.

Da tale meccanismo occulto, gli agenti che operano in nome e per conto della **CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA ITALY REPUBLIC OF (8) e (9), alias REPUBBLICA ITALIANA, traggono profitti sistemici costanti per se stessi**, attraverso l'emissione e l'utilizzo di **strumenti finanziari derivati basati sul valore economico e identitario di homo nome cognome (in minuscolo)**, come descritto nei OPPT1776-UCC FILINGS dei **REGISTRI PUBBLICI DI WASHINGTON DC (1).**

Questi strumenti risultano tracciabili e/o associabili nei sistemi **DTCC (15) (Depository Trust & Clearing Corporation), Federal Reserve System (17), Bloomberg Terminal (20), Euroclear (16),** tramite **codifiche ISIN (21)** non accessibili al **titolare beneficiario originario** e sottoposti a **intermediazione fiduciaria non trasparente.**

In assenza di accordo, causa lecita, trasparenza e informazione preventiva sull'uso patrimoniale del NOME LEGALE, l'intero impianto negoziale risulta giuridicamente nullo ex articolo 1418 del Codice Civile (*nullità del contratto privo dei requisiti essenziali*), integrando:

- simulazione negoziale – art. 1344 c.c. (*atto usato per scopo illecito o elusivo*),
- mancanza di causa – artt. 1325 e 1346 c.c. (*assenza di oggetto o causa lecita*),
- violazione di buona fede – artt. 1175 e 1375 c.c. (*mancato rispetto correttezza contrattuale*),
- appropriazione indebita – art. 646 c.p. (*uso illecito di beni altrui per profitto personale*),
- danno sistemico ai diritti originari di homo, cioè eternal essence embodied in homo vivo nome cognome, il quale viene privato del beneficio, del controllo, della gestione e della titolarità sul proprio valore originario, trasformato in garanzia finanziaria fittizia senza consenso e in violazione del principio di autodeterminazione individuale e, su larga scala, del principio di autodeterminazione dei popoli.

VIOLAZIONI UCC § 1-103 (22)

Ai sensi di UCC § 1-103 (22), ogni accordo o contratto valido deve basarsi su **consapevolezza, volontarietà, piena disclosure e onore tra le parti.** Nel caso qui denunciato, **non esiste alcun contratto valido**, poiché:

- manca il **consenso informato** dell'individuo;
- non vi è **accordo bilaterale consapevole**;
- è assente ogni **forma di disclosure** rispetto alla natura giuridica e finanziaria della **FINZIONE GIURIDICA** imposta;
- l'operazione è condotta in frode e in difetto di giurisdizione consapevole.

Ciò configura una **violazione del diritto commerciale internazionale**, rendendo nullo ogni atto successivo fondato su tale presunto "contratto" (*CESTUI QUE VIE TRUST*).

Violazione UCC §§ 1-201(b)(20) (23) e 1-304 (24)

Ogni contratto o obbligo, per essere valido, deve rispettare l'obbligo inderogabile di **buona fede**, trasparenza, onestà nei fatti e correttezza negli standard commerciali. Nessuna di queste condizioni è stata rispettata nella costruzione giuridica occulta della **FINZIONE GIURIDICA**, né nell'imposizione del NOME LEGALE, né nell'uso dei dati identificativi senza consenso consapevole e volontario.

Inoltre, le condotte sopra descritte, poste in essere da soggetti che rivestono funzioni pubbliche o istituzionali, **integrano gli estremi dei reati di ALTO TRADIMENTO** – richiamato dall'articolo 90 della COSTITUZIONE ITALIANA (*che stabilisce la responsabilità del Presidente della Repubblica solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione, dimostrando che nessuna funzione pubblica può dirsi immune da tali fattispecie*) – e di **SPIONAGGIO** – articoli 257 – 261 del Codice Penale (*delitti contro la sicurezza dello Stato: spionaggio, rivelazione di segreti di Stato, favoreggiamento di potenze estere*).

Tali condotte violano inoltre norme internazionali vincolanti, poiché poste in favore di interessi esteri e/o CORPORATIVI a danno della sovranità, della sicurezza e dell'integrità dell'individuo, della collettività e del popolo.

Tali condotte sono aggravate dall'uso sistemico e occulto della **FINZIONE GIURIDICA** al posto dell'identità reale di homo nato vivo, al fine di generare, gestire e cedere strumenti finanziari e patrimoniali senza consenso, in violazione di obblighi inderogabili di fedeltà, correttezza e trasparenza.

Alla luce degli obblighi inderogabili sanciti dalle norme costituzionali, internazionali e pattizie ratificate dalla REPUBBLICA ITALIANA, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**art. 1 Cost. (la sovranità appartiene al popolo)**, l'**art. 2 CEDU (5) (diritto alla vita)**, l'**art. 6 ICCPR (25) (diritto alla vita e alla dignità)** e l'**art. 1 della Carta ONU (promozione dei diritti e sicurezza dei popoli) (26)**, si richiede di indicare e produrre le disposizioni normative vigenti che obbligano **esplicitamente** alla tutela del popolo e alla salvaguardia della **sua** sovranità. L'eventuale assenza, incompletezza o mancata produzione di tali norme costituirà ammissione implicita della mancanza di obblighi vincolanti in tal senso, con conseguente conferma della violazione sistemica qui denunciata.

Tale omissione equivale a dichiarazione implicita della inesistenza o inapplicabilità di obblighi di tutela, con ammissione di responsabilità diretta.

In tale contesto, i soggetti coinvolti, pur operando o fingendo di operare quale autorità legittima, si configurano di fatto come **AGENTI DI INFLUENZA** e **SPIE**, dediti alla raccolta, trasmissione e sfruttamento illecito di dati identificativi e patrimoniali riservati, con piena consapevolezza della natura fraudolenta dell'operazione, costituendo così un attacco diretto e continuato contro l'identità, la proprietà e i diritti originari dell'individuo.

Si evidenzia altresì il fondato sospetto, comprovato da prassi operative e riscontri documentali ufficiali, che all'interno di organi, corpi e istituzioni dello **STATO** operino soggetti infiltrati o cooptati.

Costoro, pur rivestendo formalmente la qualifica di **pubblici ufficiali** (*articolo 357 Codice Penale - chi esercita funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*), di **incaricati di pubblico servizio** (*articolo 358 Codice Penale - chi svolge un servizio pubblico privo di poteri d'autorità*), o di appartenenti alle **FORZE ARMATE** e di **POLIZIA**, agiscono in frode alla legge e oltre i limiti del mandato istituzionale (**ultra vires**).

Tali condotte configurano i reati di:

- **SPIONAGGIO** (*articoli 257–261 Codice Penale - raccolta e diffusione di segreti di Stato a vantaggio estero*),

- **ALTO TRADIMENTO** (*articolo 90 Costituzione - il Presidente è responsabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione*),
- **ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA** (*articolo 270 Codice Penale - unione di più persone per sovvertire ordine costituito*).

Queste azioni sono poste **a vantaggio di entità private nazionali e estere, BANCHE, CORPORAZIONI e organismi sovranazionali e a danno dello STATO e del Popolo.**

Ne deriva che tali soggetti, pur apparendo formalmente legittimati, sono in realtà **impostori infiltrati** e rispondono **personalmente e direttamente** per i reati commessi, senza possibilità di invocare immunità o coperture derivanti dalla qualifica apparente.

In presenza di tali condotte, ogni atto, provvedimento o procedimento posto in essere da tali soggetti è **radicalmente nullo** e privo di effetti giuridici, con obbligo di immediata apertura di indagine penale e verifica della loro fedeltà al mandato istituzionale.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2699 C.C.

I cosiddetti “**DOCUMENTI D'IDENTITÀ**” (es. *CIE – Carta d'Identità Elettronica*) **non hanno valore di ATTO PUBBLICO** ai sensi dell'articolo 2699 del Codice Civile (*atto pubblico = documento redatto da pubblico ufficiale con le formalità di legge, che attesta fatti compiuti in sua presenza*).

Infatti:

- non sono redatti con le formalità richieste dall'art. 2699 c.c.;
- non derivano da un accertamento oggettivo diretto del pubblico ufficiale, ma dal semplice riversamento di dati già presenti negli archivi anagrafici;
- la firma apposta (*anche digitale*) **non certifica alcun fatto compiuto davanti al pubblico ufficiale**, ma si limita a confermare l'emissione materiale del documento su richiesta.

Ne consegue che tali documenti **non costituiscono atti pubblici**, ma semplici strumenti amministrativi interni alla CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA ITALY REPUBLIC OF, alias REPUBBLICA ITALIANA (8) e (9), privi della forza probatoria propria di un ATTO PUBBLICO.

La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, **sentenza n. 21816/2008 (27)**, ha chiarito che la pubblica fede di cui all'art. 2700 c.c. non si estende ai giudizi valutativi né ai fatti dinamici riportati dal pubblico ufficiale, quando non siano oggettivamente verificabili, né percepiti direttamente.

Nella prassi, tuttavia, si riscontrano deviazioni sistematiche dovute a ignoranza operativa, timore reverenziale verso gerarchie, consuetudini amministrative scorrette o persino complicità consapevole.

I Pubblici Ufficiali, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attribuiscono forzosamente all'individuo una **FINZIONE GIURIDICA**, sostituendo arbitrariamente homo con una **ENTITÀ FITTIZIA (NOME LEGALE in MAIUSCOLO)**, **senza** consenso esplicito e **senza** alcuna validazione giuridica formale.

Pertanto, **non sussistendo** gli estremi di redazione con le formalità richieste, né l'accertamento in presenza, i DOCUMENTI DI IDENTITÀ **non possono** produrre gli effetti probatori tipici dell'atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c.

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 C.C. – NULLITÀ ASSOLUTA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI CONSEGUENTI.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice Civile, il nome dell'individuo è per legge composto da prenome e cognome (*scritto e detto tutto in minuscolo*) e costituisce elemento essenziale e inviolabile dell'identità giuridica. Qualsiasi documento che ometta, modifichi, fondi o alteri tale struttura è **giuridicamente inesistente**, in quanto privo dei requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge.

L'uso di tali documenti determina la nullità insanabile di ogni atto, contratto o provvedimento ad essi collegato, poiché viziato ab origine per difetto di identificazione legale del titolare. Ne consegue che ogni rapporto giuridico fondato su tali strumenti è nullo, improduttivo di effetti e non sanabile in alcuna forma.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (ICCPR ART. 16 (25); CONVENZIONE ONU 1989).

La presente denuncia attesta la violazione dell'art. 16 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) (25), secondo cui «*ogni essere umano ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica ovunque si trovi*», e degli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (New York, 1989) (28), che impongono agli Stati di garantire il diritto al nome e all'identità, preservandone verità e integrità.

L'imposizione della **FINZIONE GIURIDICA** in sostituzione dell'identità reale di homo nato vivo costituisce violazione diretta, reiterata e sistemica di tali obblighi internazionali, già ratificati e vincolanti per la **REPUBBLICA ITALIANA** ai sensi dell'art. 10, comma 1, della **COSTITUZIONE ITALIANA**, con conseguente nullità, sia sostanziale che formale, degli atti e documenti difformi.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR), ART. 83 (4)

Grave inosservanza dei principi di **liceità, correttezza e trasparenza** (art. 5), attraverso:

- raccolta e trattamento **non consapevole né autorizzato** dei dati;
- **assenza di informazione** e possibilità di opposizione preventiva e successiva;
- imposizione coatta del DOCUMENTO DI IDENTITÀ, privo di consenso informato e contenente alterazione del nome in **FINZIONE GIURIDICA**, senza il quale l'individuo viene privato dell'accesso a diritti e libertà fondamentali, quali viaggiare, condurre veicoli, stipulare contratti, accedere a servizi essenziali e svolgere attività di vita quotidiana;
- **uso occulto e distorto dei dati personali**, compresi quelli biometrici e identificativi;
- **impedimento strutturale** all'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione e cancellazione, in violazione degli artt. 12–23 del GDPR (4) (*tutela, accesso, rettifica, limitazione, cancellazione dati personali*).

Tali violazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 5, lettera a) e successivi, sono soggette a **sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale**, con responsabilità civile, penale e amministrativa del titolare e del responsabile del trattamento.

CONCLUSIONE:

ogni atto amministrativo statale che sostituisca o sovrascriva l'identità vera con una **FINZIONE GIURIDICA** (es. *CARTA D'IDENTITÀ, CODICE FISCALE, PASSAPORTO, PATENTE E OGNI ALTRO DOCUMENTO NOTO E NON*) è **radicalmente nullo** anche

sotto diritto positivo nazionale e internazionale e costituisce illecita usurpazione identitaria pluri aggravata dall'induzione alla frode con dolo consuetudinario.

Al fine di rendere puntuale, tracciabile e direttamente imputabile la responsabilità penale, amministrativa e civile degli atti e delle omissioni descritti nella presente denuncia-querela, si elencano a seguire soggetti noti, identificabili o individuabili per:

- partecipazione diretta o indiretta agli atti viziati;
- profitto ingiusto derivante da condotta illecita, con dolo e violazione di legge;
- omissione di atti d'ufficio;
- consapevole mantenimento e utilizzo della FINZIONE GIURIDICA;
- comportamento dilatorio, reticente o fraudolento successivo alla presente notifica.

L'elenco potrà essere integrato in sede di opposizione ex art. 410 c.p.p. o durante la fase istruttoria:

- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di **inserisci località**;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di **inserisci località**;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di PUBBLICO UFFICIALE in qualità di OSTETRICA operante presso gli OSPEDALI, responsabili della compilazione della Scheda di Nascita (*Attestato di Nascita*) e della sua trasmissione agli Uffici di Stato Civile, Anagrafe e ad altri enti coinvolti nel procedimento amministrativo di registrazione ed emissione;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Sindaco del COMUNE di **inserisci località**;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Prefetto del COMUNE di **inserisci località**;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Questore del COMUNE di **inserisci località**;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di Funzionario amministrativo, Giudice tutelare e/o Dirigente addetto alla gestione, conservazione o trasmissione dell'Atto di Nascita presso il TRIBUNALE ORDINARIO e/o il TRIBUNALE PER I MINORENNI territorialmente competente;
- al soggetto incaricato e/o facente funzione pro tempore di PRESIDENTE DI BANCA D'ITALIA;
- ai soggetti incaricati pro tempore della cartolarizzazione;
- ai soggetti incaricati e facenti funzione pro tempore di Segretario di Stato, Ragioneria di Stato, Ministro di Economia e Finanze;
- ai soggetti incaricati e facenti funzione pro tempore di PUBBLICO UFFICIALE, E OPERATORI DELLE FORZE ARMATE, di POLIZIA e PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

SI DISPONE FORMALMENTE :

1. L'apertura di indagine civile e penale per accertare i fatti sopra esposti.

2. L'interruzione di qualsivoglia emissione e utilizzo dei DOCUMENTI D'IDENTITÀ viziati in sostanza, quindi nulli **“ipso iure”**.
3. L'accertamento di responsabilità e la punizione individuale e collettiva dei reati sopra denunciati.

RISERVA DI AZIONE

Ai sensi degli artt. 361 (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) **e 362 c.p.** (Omessa denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio), l'omissione di risposta a una formale denuncia, in vigore di obbligo legale di agire, integra condotta omissiva giuridicamente rilevante, fonte di responsabilità civile, penale e disciplinare.

Tale condotta, valutata alla luce dei principi inderogabili di buona fede e correttezza, nonché della gerarchia delle fonti del diritto, comporta accettazione tacita dei fatti denunciati, prevalendo la Legge Naturale, OPPT1776 – UCC Filings (2) e il Codice Commerciale Internazionale (UCC) (3) su ogni norma interna di rango inferiore.

A tutela della presente denuncia e dei diritti originari dell'individuo denunciante, si stabilisce formalmente quanto segue:

1. OBBLIGO DI RISPOSTA NEL MERITO

Ogni organo ricevente è vincolato dagli obblighi inderogabili sanciti dal codice penale (*art. 40 c.p. – l'omissione equivale all'azione quando vi è obbligo di agire; art. 361 c.p. – omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale; art. 362 c.p. – omessa denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio; art. 328 c.p. – rifiuto o omissione di atti d'ufficio*), dalla legge amministrativa (*L. 241/1990, art. 20 – silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi*), dai trattati internazionali ratificati e vigenti (*CEDU (5) – Convenzione europea che tutela diritti e libertà fondamentali; ICCPR (25) – Patto ONU sui diritti civili e politici vincolante per gli Stati; Carta ONU (26) – principi ONU su pace, sicurezza e diritti dei popoli*) e dal principio di gerarchia delle fonti del diritto, a **fornire risposta puntuale e motivata** su ogni contenuto di diritto e di fatto qui esposti.

Il mancato riscontro nel merito, entro e non oltre 28 giorni dalla data odierna, **equivale a conferma** tacita e accettazione integrale dei fatti denunciati, generando responsabilità civile, penale, amministrativa e internazionale in capo all'Agente colluso, in lapalissiano **conflitto di interesse**.

Il conflitto di interesse ai sensi del DPR 62/13 (*Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti*), è la situazione in cui un interesse privato (*anche non economico*) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con la capacità del dipendente ad agire in conformità con gli interessi dell'Ente.

2. APPLICAZIONE GERARCHICA DELLE FONTI DEL DIRITTO

In presenza di norme in conflitto, prevalgono la LEGGE NATURALE, OPPT1776 – UCC FILINGS (2) e Uniform Commercial Code UCC (3). È esclusa ogni discrezionalità soggettiva da parte dell'interprete.

3. DIVIETO DI FORMALISMI ELUSIVI

Ritenuto che ogni decisione che si fondi esclusivamente su aspetti formali o su tecnicismi procedurali, quando tali elementi siano strumentalmente **utilizzati per**

eludere l'esame del merito dei fatti in presenza di un obbligo giuridico, costituisce condotta consuetudinaria omissiva e **dolosa**;

Considerato che tale condotta è perseguibile ai sensi dell'art. 40 c.p., il quale equipara l'omissione all'azione, e dell'art. 362 c.p., che sanziona l'omissione di atti d'ufficio da parte di incaricati di pubblico servizio;

Rilevato che l'operato deve essere valutato alla luce dei principi inderogabili di **buona fede** e correttezza, nonché del principio di gerarchia delle fonti del diritto, per cui la Legge Naturale, OPPT1776 – UCC Filings (2) e il Codice Commerciale Uniforme (UCC) (3) prevalgono su qualsiasi altra normativa, **si afferma** che ogni atto o provvedimento emesso in violazione di tali principi è nullo ab origine e privo di efficacia giuridica.

4. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL FUNZIONARIO

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della presente denuncia sono avvisati che ogni condotta elusiva, dilatoria o omissiva costituisce fonte di **responsabilità personale** ai sensi degli artt. 40 c.p. (*equiparazione dell'omissione all'azione*), 361 c.p. (*omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale*), 362 c.p. (*omissione di denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio*) e 328 c.p. (*rifiuto o omissione di atti d'ufficio*), oltreché in sede internazionale secondo i principi inderogabili sopra ampiamente esposti.

5. IRREVOCABILITÀ DEI DIRITTI ORIGINARI POSSEDUTI PER NASCITA

Nessuna norma, atto politico o amministrativo può cancellare, sospendere o limitare i diritti supremi di eterna essenza incarnata in homo nato vivo.

6. EFFETTI GIURIDICI DEL SILENZIO

E' fatto espresso avviso che ogni forma di silenzio, rinvio, omissione o archiviazione, in qualità di soggetti tenuti per legge ad agire o rispondere, costituirà elemento probatorio di responsabilità omissiva e, ove applicabile, accettazione tacita e incondizionata di ogni fatto denunciato.

Tale effetto opera in conformità ai principi e agli obblighi sanciti dal vostro stesso ordinamento, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli artt. 40, 361 e 328 c.p., nonché, per l'ambito amministrativo, l'art. 20 della L. 241/1990, e dalle norme di rango superiore quali la Legge Naturale, OPPT1776 - UCC Filings (2), Codice Commerciale Uniforme (UCC) (3).

Ogni condotta elusiva, dilatoria o omissiva sarà perseguita, senza eccezioni, innanzi alle competenti sedi civili, penali e internazionali, con attribuzione immediata e personale di responsabilità agli inadempienti, senza possibilità alcuna di esclusione, limitazione o giustificazione giuridica, attuale o futura. Ogni procedimento e ogni atto si svolgeranno sotto la costante vigilanza e supervisione del Popolo, nel rispetto dell'onore, della verità e dei principi inderogabili di Legge Naturale e Giustizia Universale.

La presente clausola integra e vincola l'intero contenuto di questa DENUNCIA-QUERELA, rendendo qualsiasi tentativo di elusione o sabotaggio giuridicamente nullo **ab origine**.

Ai sensi degli artt. 408, 409, 410 c.p.p. ogni eventuale richiesta di archiviazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dovrà essere comunicata senza eccezioni al

dichiarante/denunciante, unitamente a motivazione specifica e dettagliata, con piena facoltà di opposizione entro 10 giorni; detta comunicazione dovrà avvenire con mezzo tracciabile e congruo anticipo, al fine di garantire l'effettiva possibilità di esercitare il diritto all'opposizione.

Qualsiasi archiviazione effettuata senza notifica formale, senza motivazione fondata, o basata su formalismi elusivi, sarà considerata atto nullo, doloso e omissivo, rilevante sotto il profilo penale, disciplinare e amministrativo (artt. 40 e 328 c.p.).

Il silenzio o il rifiuto implicito di comunicare, costituisce violazione del diritto di difesa, nonché complicità consapevole nella frode e omissione o rifiuto di atti dovuti da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

LINGUA GIURIDICA VALIDA

La presente denuncia-querela, le dichiarazioni, le riserve e le condizioni ivi contenute sono redatte in lingua italiana e hanno efficacia legale esclusivamente nella medesima lingua.

Ogni traslitterazione, traduzione, riformulazione o interpretazione in altra lingua, senza consenso espresso scritto del denunciante, è nulla e priva di efficacia giuridica ab origine.

Gruppo autografo/firma di chi denuncia

 <p>(1) REGISTRI PUBBLICI DI WASHINGTON DC</p>	 <p>(2) OPPT1776 – UCC FILINGS</p>	 <p>(3) CODICE COMMERCIALE UNIFORME (UCC)</p>	 <p>(4) GDPR</p>
 <p>(5) ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO</p>	 <p>(6) ARTICOLO 14 DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI</p>	 <p>(8) CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA ITALY REPUBLIC OF alias REPUBBLICA ITALIANA</p>	 <p>(9) SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)</p>
 <p>(10) BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI (BIS)</p>	 <p>(11) FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI)</p>	 <p>(12) SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)</p>	 <p>(13) COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT (CAFR)</p>
 <p>(14) GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA)</p>	 <p>(15) DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORPORATION (DTCC)</p>	 <p>(16) EUROCLEAR</p>	 <p>(17) FEDERAL RESERVE SYSTEM</p>

 <p>(18) UNIDROIT</p>	 <p>(19) UNCITRAL</p>	 <p>(20) BLOOMBERG TERMINAL</p>	 <p>(21) ISIN</p>
 <p>(22) UCC § 1-103</p>	 <p>(23) UCC §§ 1-201(b)(20)</p>	 <p>(24) UCC §§ 1-304</p>	 <p>(25) ICCPR</p>
 <p>(26) CARTA ONU (PROMOZIONE DEI DIRITTI E SICUREZZA DEI POPOLI)</p>	 <p>(27) CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA N. 21816/2008</p>	 <p>(28) CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO (NEW YORK, 1989)</p>	